

APPUNTI

Incontro autoformazione congiunta

Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia – Sezione Milano (AIMMF)

Camera Minorile di Milano – Aderente all'Unione Nazionale delle Camere Minorili

Milano

17 febbraio 2017

Immaturità e capacità di intendere e di volere dell'imputato minorenne: esigenze di dialogo tra valutazioni cliniche e forensi

Raffaele Bianchetti

raffaele.bianchetti@gmail.com

Assunto

Il reato è un «fatto (umano), anti-giuridico, colpevole e punibile»

(Marinucci, Dolcini, 2015)

Nel nostro sistema, perché sia legittimo il ricorso alla sanzione penale, non basta che sia stato commesso un "fatto", né basta che la realizzazione del fatto sia di natura "anti-giuridica": occorre, altresì, che la commissione del fatto anti-giuridico possa essere "personalmente" rimproverata all'autore

→ formula della "colpevolezza", ossia nell'insieme dei criteri dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per avere commesso il fatto anti-giuridico

Colpevolezza

Nel diritto vigente, i criteri della colpevolezza possono essere così sintetizzati:

- Nel dolo o nella colpa, ovvero nel dolo misto a colpa (art. 43 c.p.)
- Nell'assenza di scusanti (es. art. 54 c.p.)
- Nella conoscenza o nella conoscibilità della norma penale violata (art. 5 c.p.)
- Nella capacità di intendere e di volere (art. 85 c.p.), -> Imputabilità

Imputabilità

- È l'espressione della capacità di diritto penale o, come dice la Corte Costituzionale, della personale responsabilità penale dell'autore di reato.
- È una condizione psichica nella quale si deve trovare alcuno per poter essere sottoposto alla sanzione penale.
- È un requisito individuale, legato al possesso della capacità di intendere e di volere, al momento della commissione del fatto.

Principio generale

Art. 85 c.p.- *Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.*

Alcune circostanze che possono incidere sull'imputabilità

- Il vizio di mente (artt. 88, 89 c.p.)
- Gli stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.)
- L'azione di sostanze alcoliche e stupefacenti (artt. 91 ss. c.p.)
- Il sordomutismo (art. 96 c.p.)
- La minore età (artt. 97, 98 c.p.)

Secondo il legislatore il requisito dell'imputabilità è legato al possesso della capacità di intendere e di volere. Possesso che, per convenzione giuridica, si acquisisce attualmente in Italia al compimento del quattordicesimo anno di età, ovvero che non si possiede se suddette capacità sono mancanti a cagione di infermità o di immaturità.

Imputabilità: fasce

- Al di sopra dei diciotto anni (artt. 85 ss. c.p.) ... l'imputabilità è sempre presunta, salvo la presenza di alcune circostanze, come ad esempio il vizio di mente (art. 88 e 89 c.p.)
- Al di sotto dei quattordici anni (art. 97 c.p.) ... l'imputabilità è sempre esclusa, poiché vi è una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere del soggetto:
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni
- Tra i quattordici e i diciotto anni (art. 98 c.p.) ... l'imputabilità non è presunta, nel senso che deve essere provata, di volta in volta, la sua esistenza

Titolo IV, Capo I «Dell'Imputabilità»

ART. 98 c.p. – MINORE DEGLI ANNI DICIOOTTO

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere (...)

La **presunzione relativa**, in quanto:

- deve essere accertata in concreto...
- deve essere debitamente motivata dal giudice...
- deve essere dimostrata in positivo...
- ...

Requisiti dell'imputabilità ai sensi dell'art. 98 c.p.:

1. nel momento in cui ha commesso il fatto, il soggetto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto
2. nel momento in cui ha commesso il fatto, il soggetto aveva capacità di intendere e di volere

- **Aveva la capacità di intendere:**
 - capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti (*Marinucci, Dolcini, 2015*);
 - attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà (*Fiandaca, Musco, 2005*)
- **Aveva la capacità di volere:**
 - capacità di autodeterminarsi liberamente nel compimento dei propri atti (*Marinucci, Dolcini, 2015*);
 - attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi antagonisti (*Fiandaca, Musco, 2005*)

Intendere e/o volere

È sufficiente che una sola delle suddette capacità sia mancante per ritenere il minore di anni 18 autore di reato NON IMPUTABILE.

La formula unitaria di intendere e di volere (*ex artt. 85 e 98 c.p.*) sintetizza le condizioni fisiopsichiche di normalità, sia per gli adulti che per i minorenni, e solo nei casi di vizio totale o parziale di mente (*artt. 88 e 89 c.p.*) e di sordomutismo (*art. 96 c.p.*), la formula risulta essere nel nostro codice disgiunta.

Questa “scissione” dell’intendere dal volere ha creato, in sede interpretativa e pratica, non pochi problemi...

Tuttavia, per la giurisprudenza le due capacità possono assumere rilevanza autonoma e indipendente l’una dall’altra, ma solo nei casi sopraindicati.

«Basta solo che una delle due capacità risulti esclusa o grandemente scemata, a cagione di un’infermità, per poter dichiarare totalmente o parzialmente inimputabile il soggetto»

(*Cass. Pen., 15.5.2012, Bondi; Cass. Pen., 25.10.2012, Sebai Ezzedine*)

Sul punto, la Suprema Corte, al fine di evitare eccessivi ampliamenti applicativi sul fronte dell’inimputabilità (es. gravi disturbi ossessivo-compulsivi, oppure gravi disturbi di dipendenza da sostanze o non da sostanze - GAP), ha precisato quanto segue:

«la capacità di volere assente può assumere rilevanza autonoma e decisiva (...), anche in presenza di accertata capacità di intendere e di comprendere il disvalore sociale dell’azione delittuosa, ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni:

1. che gli impulsi all’azione, che l’agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere), siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze;
2. che ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l’intendere, ma solo il volere dell’autore della condotta illecita».

(*Cass. Pen., Sez. VI, 05.04.2012 ud., n. 18458, Sessa*)

Imputabilità ex art. 98 c.p.

Dettato normativo...:

ART. 98 c.p. – MINORE DEGLI ANNI DICIOOTTO

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere (...)

1. Non fa riferimento esplicito all'infermità...-> perché vizio mente
2. Non fa riferimento esplicito alla immaturità...-> perché non prevista dal legislatore

Infatti, il concetto di immaturità scaturisce dagli insegnamenti forniti dalla psicologia dell'età evolutiva e dalle innumerevoli elaborazioni operate, nell'arco di decenni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistica, sicché oggi, dopo tante elucubrazioni, possiamo ritenere che per il diritto penale, in estrema sintesi, l'immaturità consiste: in una condizione psichica nella quale si ritrova il soggetto al momento della commissione del fatto, comprensiva:

- a) del carente sviluppo delle sue capacità conoscitive, volitive ed affettive;
- b) dell'incapacità, da parte dello stesso, di intendere il significato etico del suo comportamento;
- c) dell'inadeguatezza dello sviluppo della sua coscienza morale.

(Ceretti, 2002; Larizza, 2005; Bertolino, 2011)

Questa condizione psichica di carenza deve essere valutata in concreto, ossia in relazione al fatto commesso, in quanto l'immaturità, nel diritto penale, non è un concetto a sé stante, ma esiste solo in rapporto al fatto antigiuridico commesso.

(Fiandaca, Musco, 2005; Palazzo, 2005; Padovani, 2012; Mantovani, 2015)

Quindi, l'imputabilità del minore si differenzia da quella dell'ultradiciottenne nel fatto che:

- laddove nell'adulto questa è presunta e solo una condizione morbosa può avere idoneità per ridurre o abolire la capacità di intendere e di volere
- nell'art. 98 c.p., l'imputabilità non è presunta e la pregiudiziale dell'infermità non è prevista, talché qualsiasi condizione o causa che sia intervenuta nella mancata acquisizione della capacità di intendere e di volere, può essere ritenuta idonea a comportare la non imputabilità del minore.

(Ponti, Gallina Fiorentini, 1992)

Da questo si evince

- Che il concetto di maturità è un concetto vuoto che deve essere riempito
- Che la maturità è una condizione, del minore, che deve essere assolutamente dimostrata
- Che la maturità è un risultato, ossia:
 - il compimento di un processo di maturazione dell'individuo – a livello fisico, psichico, morale e sociale –, che avviene gradualmente nel soggetto, secondo tempi e modi che non sono eguali per tutti.

(Galimberti, 1992; Gulotta, 2002; Fornari, 2015)

A questo proposito...

«Il processo di maturazione non progredisce allo stesso modo rispetto a tutti i comportamenti dell'individuo nello stesso periodo, potendo infatti progredire rispetto a determinati schemi comportamentali e ritardare rispetto ad altri, determinando l'esistenza di diversi livelli di maturità nello stesso individuo e nella stessa fase o stadio di sviluppo».

(Morello, 1982)

«Il processo di maturazione può essere ostacolato da vari fattori, non necessariamente patologici, che oltre a rallentare lo sviluppo possono comportare disarmonie evolutive che, a loro volta, possono rilevare sul piano giuridico».

(Fornari, 2015)

L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'infradiciotenne

- Deve essere fatto tenendo conto delle caratteristiche cognitive e volitive del minore al momento della commissione del fatto
- Deve essere effettuato, sempre, in relazione al fatto commesso
 - Carattere relativo dell'imputabilità del minorenni: è possibile, infatti, che il soggetto abbia raggiunto un grado di maturità che gli consenta di comprendere il disvalore di alcuni tipi di reato e non invece quello di altri (es., un quindicenne può essere pienamente conscio del significato antisociale del furto, e nel contempo, avendo rapporti sessuali con la sorellina di sei anni di età, può non rendersi conto del significato di tale comportamento se è cresciuto in un ambiente familiare degradato nel quale domina anche un'illimitata promiscuità sessuale).

Quindi, una volta effettuata una valutazione di immaturità, occorre misurarne il grado, ovvero, "pesarla" al fine di accertare se la situazione clinica che è stata riscontrata nel ragazzo è stata tale da escludere, al momento della commissione del fatto, le sue capacità di intendere e di volere il fatto antiggiuridico commesso.

(Ponti, Gallina Fiorentini, 1992; Fornari, 2015)

Valutazione di carattere clinico-forense...

Immaturità

Resta, ancor oggi, un concetto:

- a) vago e controverso
- b) privo di una definizione scientifica
- c) privo di sicuri indicatori sui quali ci si possa fondare per un giudizio.

(Fornari, 2015)

Un concetto, che si complica ulteriormente, quando si rilevano nel soggetto:

- disarmonie evolutive, soprattutto in relazione all'affettività
 - Immaturità - Stati emotivi e passionali
- quadri morbosi con riverberi psicopatologici, soprattutto in relazione alla compromissione delle capacità di intendere e/o di volere
 - Immaturità - Infermità

Immaturità – Stati emotivi e passionali

In ambito minorile gli stati emotivi e passionali non sono intesi ai sensi dell'art. 90 c.p. ma sono intesi «quali elementi indicativi delle effettive condizioni psichiche del reo»

Infatti, vi è chi ritiene che:

«la commissione di un reato in uno stato emotivo e passionale (la cui controllabilità, da parte dell'agente, dipende anche da fattori afferenti alla maturità del soggetto ed allo sviluppo etico della sua personalità) può essere elemento indiziario notevolissimo delle effettive condizioni psichiche dell'agente.

Anzi, proprio il cedimento all'impulso a realizzare il reato, derivante da tali stati, può essere la dimostrazione della mancanza di quel grado di maturità (...) che gli avrebbe permesso di meglio reagire ai motivi esterni che ne condizionano l'azione».

(Marini, 1992)

Di conseguenza, gli stati emotivi e passionali, in ambito minorile, vanno intesi e soppesati in maniera diversa che per gli adulti, proprio perché possono incidere eccome sul processo maturativo del ragazzo.

Immaturità – Infermità

Sia la dottrina sia la giurisprudenza, con consolidato orientamento, ritengono immaturità ed infermità due concetti indipendenti e distinti, per contenuti ed effetti differenti, che possono coesistere o meno tra loro.

L'ontologica diversità delle due cause di esclusione dell'imputabilità impone quanto segue:

1. il loro accertamento sia oggetto di indagini autonome e specifiche
2. le risultanze di tali accertamenti siano messe in relazione tra loro
3. gli esiti complessivi siano sempre posti in rapporto al reato commesso

Di conseguenza:

1. Prima deve essere valutata l'infermità
2. Poi, eventualmente, l'immaturità

Questo perché:

- se c'è un vizio totale di mente, questo porta all'esclusione dell'imputabilità; il che rende inutile ogni ulteriore indagine sulla possibilità di esistenza nel soggetto della maturità. In questi casi trova applicazione l'art. 88 c.p. (vizio totale di mente) → non imputabilità per vizio di mente → se pericolosità sociale (misura di sicurezza).

- se invece non c'è vizio totale di mente, si passa alla valutazione della maturità e, quindi, alla valutazione della sussistenza della capacità di intendere e di volere... Se queste mancano o difettano, perché espressione di un ritardo del soggetto nel processo maturativo, allora trova applicazione l'art. 98 c.p. → non imputabilità per immaturità.

Nell'ipotesi del vizio parziale di mente, la questione è più articolata.

Il riscontro di un vizio parziale di mente, a cagione di infermità, non porta automaticamente ad una declaratoria di non imputabilità del soggetto ai sensi dell'art. 98 c.p.

Infatti, la Suprema Corte ha ribadito che, «nel caso in cui un minore risulti affetto da vizio parziale di mente, occorrerà comunque verificare se quel vizio abbia inciso sul normale sviluppo del minore, impedendogli di raggiungere quel minimo di capacità intellettiva e di auto determinazione che consentono di ritenere integra la sua capacità naturale e, quindi, la sua maturità».

(Cass. Pen., Sez. I., 15 febbraio 1990)

Nel caso in cui il vizio parziale di mente, a cagione di un'infermità, abbia influito sulla maturità del minore, compromettendone le capacità di intendere e/o di volere, il soggetto dovrà essere prosciolto per immaturità ai sensi dell'art. 98 c.p. → non imputabile per immaturità.

Nel caso in cui, invece, il vizio parziale di mente non abbia influito sul processo maturativo del minore e questi abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità... il soggetto dovrà essere considerato imputabile ai sensi dell'art. 98 c.p., ma dovrà essere considerato affetto da vizio parziale di mente → imputabile, ma con pena diminuita sia per la seminfermità (*ex art. 89 c.p.*) sia per la minore età (98 c.p.) → se pericolosità sociale (misura di sicurezza).

Esempio: Caso omicidio di "Chiavenna", laddove la Corte di Cassazione, al termine di un lungo processo, ha riconosciuto la compromissione delle capacità di intendere e di volere delle ragazze per gravi disturbi di personalità *ex art. 89 c.p.*, ma non tali da escludere la maturità delle stesse.

Infatti, la Suprema Corte ha ribadito che:

«Mentre l'infermità mentale rilevante ai sensi dell'art. 89 c.p. deve sempre dipendere (...) da una causa patologica che incida sui processi intellettivi e volitivi del soggetto (...), l'immaturità del minore consegue (...), ad un insufficiente sviluppo della maturazione fisiopsichica (...) che impedisce al soggetto di avere piena consapevolezza del disvalore sociale dei comportamenti adottati e delle relative conseguenze.

(...)

Non è dunque formulabile una mera equiparazione tra seminfermità mentale ed immaturità ma deve procedersi ad una valutazione accurata sotto l'uno e l'altro aspetto, tendendo ovviamente presente che (...) l'imputabilità del minore infradiciottenne è compatibile con il vizio parziale di mente.

Infatti, laddove la sola capacità di volere risulta, a cagione di infermità, grandemente scemata ma non del tutto esclusa, è ammissibile un riconoscimento di seminfermità mentale ma non necessariamente di immaturità; in effetti, la carenza di una capacità del soggetto non

preclude automaticamente la possibilità che questi abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità in relazione al fatto commesso (dove l'intendere e il volere, anche se scemati, devono essere compresenti)».

(Cass. Pen., Sez. I, 23.1.2003)

Ulteriore problema...

Gravi disturbi della personalità in età evolutiva

- Non hanno avuto rilievo sul piano dell'imputabilità...
- Hanno sollevato spesso dubbi e discussioni a livello diagnostico, soprattutto per quanto concerne i soggetti non ancora adulti

Cass. Pen., Sez. Un., 8 marzo 2005, n. 9163 ha sancito che:

anche i gravi disturbi della personalità possono avere valore di infermità ed influire sull'imputabilità del soggetto autore di reato ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. (N.B.: no art. 98 c.p.) a condizione che:

1. questi disturbi siano di «consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa»
2. che tra il disturbo mentale e il fatto reato sussista un «nesso eziologico che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo».

N.B.: questo vale sia per i soggetti adulti sia per gli infradiciottenni

Esemplificazione casistica...

Alcune considerazioni conclusive:

- 1) Solo alcune delle questioni problematiche che si pongono oggi in tema di imputabilità del minorenni...
- 2) Queste questioni, per essere affrontate e gestite, necessitano, oltre che una chiarezza dei confini normativi:
 - a) di valutazioni clinico-forensi appropriate in grado di rispondere alle esigenze del diritto
 - b) di un dialogo effettivo tra "mondo" clinico e "mondo" forense, basato su una comunicazione semplice, fruibile e spendibile in seno a procedimenti penali che hanno come destinatari dei minorenni.

A questo dialogo, tutti possono e devono contribuire, specialmente:

- i clinici dei Servizi, con le proprie certificazioni e relazioni;
- i periti e i consulenti tecnici del tribunale, con i propri elaborati;
- i giudici, in specie onorari, con il proprio apporto professionale in seno al Tribunale per i Minorenni.

D'altra parte, uno dei compiti delle "scienze umane" nei confronti delle "scienze giuridiche":

«È quello di apportare il proprio contributo conoscitivo all'interno degli organi giudicanti (...) al fine di far assumere decisioni appropriate sotto diversi punti di vista».

(Ponti, Calvanese, 2006)

Per approfondimenti, sia consentito rinviare a:

- Bianchetti R., Marelli F., *Riflessioni cliniche e criminologiche sul "Caso Chiavenna"*, in *Cassazione Penale*, 3, 2004, Giuffrè, Milano, p. 1065 ss.
- Bianchetti R., *Giustizia penale minorile, disturbi di personalità e trattamento criminologico in età evolutiva: disamina di un emblematico caso giudiziario*, in *L'Indice Penale*, 1, 2016, Dike, Roma, p 179 ss.